lunque suo diritto sulla città di Zara: e inoltre fu convenuto di reciproco assenso, che in avvenire nessuno dei due principati concedesse protezione od asilo ai ribelli dell'altro, od a chicchessia, nazionale o straniero, che osasse disturbare la pace dei rispettivi dominii. Di questo trattato conservasi il documento nel codice Trevisaneo (1), ed offre la data de' 22 maggio (XI kal. Jun.) dell'anno 1244.

I profughi zaratini s' erano ricoverati a Nona, e vi si erano trattenuti sino dal momento della loro emigrazione dalla patria. Eglino, allorchè videro accomodate le cose tra i veneziani e il re d' Ungheria, presero il partito di affidarsi alla discrezione della repubblica ed implorarne il perdono. Umiliati nella loro miseria, mandarono solenne ambasciata a confessare il proprio torto ed a promettere con giuramento di assoggettarsi alla primiera ubbidienza. Contenta la repubblica di questo atto di umiliazione, e di questa solenne soddisfazione, che le davano essi in compenso della precedente ribellione, richiamò a Venezia i coloni, che aveva colà spedito ad occuparne gli averi, e ripose gli zaratini nel possesso dei terreni e delle altre fabbriche di lor proprietà. Tuttociò fu eseguito regolarmente, ed eglino per lungo tempo si conservarono tranquilli e fedeli.

Ci fa sapere il Sandi (2), che in alcune cronache si leggono le condizioni di questa riconciliazione, tra le quali, oltre il nuovo giuramento di fedeltà e di ubbidienza, le principali sono: — • Che • gli zaratini ricevano il conte, che dal maggior consiglio di Venezia, insieme con due consiglieri, vi sarà inviato di tempo in • tempo; regga egli la città; amministri la giustizia sulle persone e • sui beni; salvi alla città i suoi consueti ufficiali senza pregiudizio • della giurisdizione del conte, a cui si assegnano rendite ed abita
zione dal comune di Zara; — Che, se i veneziani armassero una • flotta di oltre a trenta legni e per navigare più in là di Ragusi,

⁽¹⁾ Nella pag. 228.

⁽²⁾ Storia Civile veneziana, lib. IV, cap. III, art. IV.